

D.G. Commercio, Assicurazioni
e Servizi

le REGIONI A STATUTO ORDINARIO
ASSESSORATO COMPETENTE IN
MATERIA FIERISTICA

LORO SEDI

Legge 11 gennaio 2001 n. 7. Legge quadro sul settore fieristico

CIRCOLARE N° _____

ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE
ASSESSORATO COMPETENTE IN
MATERIA FIERISTICA
LORO SEDI

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
ALTO ADIGE - DIPARTIMENTO 36
COMMERCIO
39100 BOLZANO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO COMMERCIO
38100 TRENTO

ALL' A.E.F.I. – ASSOCIAZIONE ENTI
FIERISTICI ITALIANI
C/O E.A. FIERA DI RIMINI
VIA DELLA FIERA, 52
47900 RIMINI

AGLI ENTI E COMITATI
ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI
FIERISTICHE INTERNAZIONALI
LORO SEDI

Come noto, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 26 del 1° febbraio u.s.
la legge indicata in oggetto.

Tale intervento legislativo, auspicato da lungo tempo, viene a colmare il vuoto
legislativo creatosi con l'entrata in vigore del D.P.R. 616/1977 che ha consentito alle regioni

di legiferare in modo disomogeneo e, in definitiva, ha reso non armonico lo sviluppo di un settore tanto importante per l'economia nazionale come quello fieristico.

Inoltre nel 1996 la Commissione dell'Unione Europea ha comunicato l'avvio di una procedura di infrazione in merito al contrasto tra la legislazione italiana (statale e regionale) in materia di fiere e le disposizioni del trattato istitutivo della CEE (artt. da 52 a 58 e da 59 a 66).

Con l'approvazione della legge di cui trattasi, da un lato sono stati rimossi tutti gli ostacoli alla piena affermazione del principio del mutuo riconoscimento nei confronti dei soggetti legittimati ad organizzare manifestazioni fieristiche negli altri paesi membri dell'Unione Europea, e dall'altro si è regolamentato l'esercizio dell'attività fieristica in modo omogeneo, dettando linee guida a tutela degli interessi generali dell'economia.

Il legislatore, tenendo conto della legge 59/97 e del relativo decreto di attuazione 112/98 sulle competenze regionali, ha elaborato una normativa che ribadisce e razionalizza il sistema attualmente vigente, riservando all'Amministrazione centrale il livello internazionale, inteso come competenza al riconoscimento e alla conferma della qualifica di internazionale alle manifestazioni fieristiche che sono espressione di interessi sovraregionali.

Parimenti è riservato allo Stato il necessario coordinamento tra le Regioni, esplicito essenzialmente nella formazione ed emanazione del Calendario fieristico nazionale.

Uno degli aspetti più qualificanti ed innovativi della legge quadro si rinviene nelle disposizioni di cui all'art. 10, concernente il riordino degli Enti fieristici.

In detto articolo si prevede infatti che gli Enti fieristici già costituiti e riconosciuti si trasformino anche in Società per azioni e che le Regioni procedano all'approvazione dei progetti di trasformazione.

In proposito, si richiama in particolare l'attenzione dei soggetti che svolgono attività di carattere fieristico da almeno tre anni sul 1° comma dell'articolo, che prevede che i medesimi possono richiedere, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (16 febbraio 2001), l'iscrizione nell'elenco regionale degli Enti fieristici.

Per quanto concerne le Regioni si rammenta che, oltre ad approvare i progetti di trasformazione degli Enti fieristici, ai sensi dell'art. 13 (disposizioni transitorie e finali) sono tenute a modificare le disposizioni legislative ed amministrative in materia di fiere per conformarle ai principi ed ai criteri della legge quadro. Tali modifiche devono essere effettuate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e pertanto si rivolge la

preghiera di mettere allo studio tempestivamente detto provvedimento, affinché la riforma del settore fieristico possa dispiegare i suoi effetti su tutto il territorio nazionale.

Al Ministero, è demandata, oltre ad altri adempimenti, come ad esempio l'istituzione del Comitato tecnico-consultivo di cui all'art. 7, l'emanazione delle norme regolamentari.

Il relativo decreto deve essere adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Trattasi di un regolamento complesso, in quanto dovrà stabilire i requisiti per l'attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche, definire i requisiti minimi dei quartieri fieristici per lo svolgimento delle rassegne suddette, nonché fissare i criteri atti ad evitare concomitanze tra manifestazioni con merceologie uguali o affini.

Inoltre, il regolamento dovrà prevedere anche la creazione di un idoneo sistema di controllo e di certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e nazionali.

Essenziale, nello studio ed elaborazione delle suddette norme regolamentari, sarà la collaborazione con le Regioni, e anche con gli altri soggetti interessati all'attività fieristica.

Questo Ministero si riserva di tornare sull'argomento con una successiva circolare interpretativa delle diverse disposizioni della legge, anche alla luce degli eventuali quesiti che dovessero essere formulati nel frattempo.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Piero Antonio CINTI)

PGL/sm